



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 5/2019 **(Controllo Srl: Regole e limiti per la nomina del revisore)**

La Legge numero 155/2017 ha introdotto importanti novità in materia di **organo di controllo delle Srl** modificando i limiti previsti in precedenza dall'articolo 2477 del codice civile.

Successivamente, la delega contenuta nella legge in oggetto è stata attuata recentemente dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, varato con il Decreto Legislativo numero 14/2019.

Con la nuova normativa i parametri previsti per la nomina dell'organo di controllo diventano più stringenti, producendo come effetto immediato la necessità - per le Srl coinvolte - di modificare atto costitutivo e statuto, contestualmente alla nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale, sindaco o revisore unico).

La nuova normativa sull'organo di controllo delle Srl ha modificato l'articolo 2477 del codice civile, che adesso - nella parte che qui interessa - recita:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del precedente comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”

Come risulta evidente i limiti di cui sopra sono **palesamente più bassi** di quelli precedenti, quando si prevedeva come parametro per la nomina dell'organo di controllo che per due esercizi consecutivi fossero superati due (e non uno) dei seguenti parametri: 4,4 milioni di euro di attivo di bilancio, 8,8 milioni di euro per i ricavi e 50 dipendenti (numero medio).

L'attuale normativa prevede quindi che:

1) le Srl e le società cooperative che risultano costituite al 13 gennaio 2019 - data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - **hanno tempo nove mesi per adeguarsi alla nuova normativa sull'assetto degli organi di controllo;**

2) entro ottobre 2019 le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del codice civile dovranno:

- adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto;
- nominare il nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco o revisore unico).

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 21 marzo 2019

Pier Luigi Giannachi